



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LANCIANO

in composizione monocratica, nella persona del giudice Giovanni Nappi, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte *ex art. 127-ter c.p.c.* del 2 dicembre 2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-*sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. /2022 R.G. e vertente

TRA

S.R.L.

( ), in persona del curatore , rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Argento, come da mandato in atti;

ATTORE – OPPONENTE; COSTITUITO IN PROSECUZIONE *EX*  
ART. 302 C.P.C.

E

S.R.L. ( ), in giudizio a mezzo del procuratore speciale (notaio in , )  
S.P.A. ( ), in persona del procuratore speciale (notaio in , ), rappresentata e difesa dall'avv. , come da mandato in atti;

CONVENUTO - OPPOSTO



avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari;

conclusioni delle parti: come da note d'udienza

### Fatto e diritto

1. **\_\_\_\_\_** s.r.l. (d'ora in avanti, **\_\_\_\_\_**) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo **\_\_\_\_\_** /2022 (R.G. **\_\_\_\_\_** /2022), del 26-27 maggio 2022, con il quale questo Tribunale le ha ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente **\_\_\_\_\_** s.p.a. (d'ora in avanti, **\_\_\_\_\_**), quale "mandataria di **\_\_\_\_\_** s.p.a." (d'ora in avanti, **\_\_\_\_\_**), della somma di euro 338.190,01 (oltre ulteriori interessi, spese e accessori), a titolo di (residuo di) saldo passivo, all'1 gennaio 2018, del contratto di conto corrente bancario affidato "n. **\_\_\_\_\_**", stipulato il 12 giugno 2008 da **\_\_\_\_\_** con la dante causa di **\_\_\_\_\_** (mediata da altri aventi causa) **\_\_\_\_\_** della **\_\_\_\_\_** s.p.a.

**\_\_\_\_\_** ha dedotto che il contratto di conto corrente "era già operativo al 31.03.1982"; la mancanza di prova della titolarità del credito (per cessione da " **\_\_\_\_\_** S.p.a.") in capo all'opposta e dei fatti costitutivi del credito; la nullità della pattuizione di commissione di massimo scoperto (d'ora in avanti, cms); la mancata indicazione del "tasso" "effettivo"; la nullità della pattuizione del tasso di interessi a debito, per "parametrazione all'EURIBOR" e conseguenti indeterminatezza e "contrarietà a norme imperative" perché l'Euribor "rappresenta l'esecuzione di un accordo tra imprese vietato", "c.d. 'truffa dell'Euribor'"; l'applicazione di "tassi ed oneri" difformi da quelli pattuiti, con conseguente difetto dei "requisiti di determinabilità"; "illegittima capitalizzazione degli interessi debitori"; l'usurarietà delle condizioni del credito anche per superamento della "CMS soglia"; la natura "arbitraria" del "sistema delle valute".



si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Il Tribunale ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto; concesso i termini *ex art.* 183, c. 6, c.p.c.; con sentenza non definitiva *ex art.* 281-*sexies* c.p.c. e ordinanza, entrambe del 28 ottobre 2024, ha deciso le questioni in tema di difetto di titolarità e legittimazione processuale per il credito oggetto di ingiunzione; nullità per rinvio all'Euribor; c.m.s.; usurarietà oggettiva; e disposto c.t.u.; all'esito, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e decisione *ex art.* 281-*sexies* c.p.c., disponendone la sostituzione con deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-*ter* c.p.c.

Con "Memoria di costituzione" depositata il 3 novembre 2025 si è costituita " " S.r.l.", producendo sentenza di questo Tribunale del 7 agosto 2025 che ha dichiarato la liquidazione giudiziale di .

2. L'opposizione è fondata nella misura risultante dalla c.t.u. ("Relazione" depositata il 22 aprile 2025), chiara nelle premesse, coerente nello svolgimento e condivisibile nelle conclusioni; la quale ha rideterminato il saldo del conto corrente "ricostruito" al 21 giugno 2018 in euro 115.777,64 *a credito* della correntista, a fronte del saldo banca di euro 363.165,22 *a debito* della correntista; al credito dell'opponente il c.t.u. ha poi aggiunto l'importo (euro 25.000,00) dalla stessa pagato nel 2020 "a titolo di transazione"; ma il quesito esplicitamente prevedeva che il saldo del conto corrente dovesse essere determinato "*al netto* dei non controversi pagamenti intervenuti in esecuzione degli accordi tra le parti"; pagamenti che la stessa , in ricorso per decreto ingiuntivo, allegava intervenuti *in favore della sua dante causa* (con altresì le conseguenze di cui si dirà oltre) e su titolo ("accordo") che, in virtù di "pagamento della somma di soli euro 25.000,00", "è da intendersi a tutti gli effetti risolto e privo di efficacia".



In particolare, il Tribunale conferma le indicazioni di cui all'ordinanza del 28 ottobre 2024, recante formulazione del quesito al c.t.u.

Nella presente sede, l'analisi deve essere limitata alle questioni giuridiche estranee al *decisum* della sentenza non definitiva del 28 ottobre 2024 e specificamente riproposte dalle parti a seguito della disposta c.t.u., in precisazione delle conclusioni e negli scritti difensivi conclusionali *nei limiti in cui richiamino e illustrino osservazioni di c.t.p.*

Ebbene, l'opponente, come rileva il c.t.u., “non ha inviato osservazioni”; mentre in relazione alle poche “osservazioni” del c.t.p. dell'opposta (limitate alle “voci di costo non pattuite”) il c.t.u. ha rappresentato che “conviene” e ha “provveduto a stornare” i conseguenti importi e “anche il saldo ricalcolato nella presente relazione definitiva tiene conto d[elle] correzioni”.

Ne consegue che la presente sentenza definitiva può limitarsi a confermare le conclusioni del c.t.u.

Il Tribunale aggiunge poi quanto segue.

2.1. Il decreto ingiuntivo emesso e opposto prima della sentenza di fallimento (adesso, liquidazione giudiziale), senza “che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell'opposizione, ovvero ordinanza di estinzione, divenute non più impugnabili - per decorso del relativo termine - prima della dichiarazione di fallimento” (C. 22125/2024), non è opponibile al fallimento; dichiarato il fallimento del debitore opponente, il credito *nei suoi confronti* può essere fatto valere (anche solo “accertato”) unicamente con lo speciale procedimento di verifica previsto dagli artt. 52 e 93 e ss. legge fallimentare; il creditore opposto, per far valere le sue ragioni nei confronti del fallimento, deve partecipare al concorso con gli altri creditori, previa domanda di ammissione al passivo; il curatore non subentra nel giudizio di opposizione, né è tenuto (o ha interesse) a



riassumerlo, appunto in quanto il decreto ingiuntivo è inefficace nei confronti del fallimento; nell'ipotesi di interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per intervenuto fallimento del debitore ingiunto opponente[...] il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio di opposizione, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, emessa nel contraddittorio delle parti, sicché non trova applicazione l'eccezione al principio dell'esclusività dell'accertamento concorsuale di cui all'art. 95 l. fall.; inoltre, il decreto ingiuntivo è totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, così come l'ipoteca iscritta in forza della sua provvisoria esecutività, per cui il creditore può far valere il proprio credito in sede fallimentare solo proponendo ricorso *ex art. 93 l. fall.*, in forza del principio di esclusività del concorso formale dei creditori, sancito dall'art. 52 l. fall., per cui ogni pretesa deve essere fatta valere nelle forme previste per l'accertamento dello stato passivo" (C. 13810/2022).

Peraltro, se il creditore opposto vuole ottenere una pronuncia giudiziale (sentenza) da utilizzare non nei confronti del fallimento, ma nei confronti del debitore opponente, dopo la chiusura del suo fallimento e il suo ritorno *in bonis*, può coltivare il giudizio, ma deve dichiarare espressamente questa sua volontà, manifestandola nel ricorso per riassunzione; anche il debitore opponente fallito, che perde la capacità processuale solo per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, può riassumere il processo interrotto al fine di impedire che il decreto opposto diventi definitivo e quindi possa essere fatto valere come titolo per l'esecuzione al momento del suo ritorno *in bonis*; non "può escludersi l'interesse (e l'onere) del *debitore fallito* di riassumere il processo, al fine di evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, *ex art. 653 [c.p.c.]* e diventi così opponibile nei suoi confronti, una volta tornato *in bonis*; infatti, il decreto ingiuntivo



non resta *ex s[e]* caducato dal sopravvenuto fallimento dell'opponente e dalla conseguente interruzione del relativo giudizio di opposizione; l'inefficacia del decreto ingiuntivo, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è assoluta ma relativa, in quanto vale solo nei confronti del fallimento e della massa dei creditori, stante il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive individuali, e di procedere all'accertamento dei loro crediti al di fuori delle forme e modalità prescritte dalla legge fallimentare; a)anche il *creditore opposto* ha facoltà di riassumere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per conseguire una esplicita pronuncia sul merito o una dichiarazione di estinzione, che gli consentano di munire il decreto di efficacia esecutiva e di renderlo così opponibile al debitore, una volta tornato *in bonis*[...], conformemente al più generale e consolidato orientamento per cui il creditore può proseguire il giudizio in sede ordinaria per ottenere una sentenza destinata ad avere efficacia se, e quando, il fallito tornerà *in bonis*; a)l di fuori del fallimento, nei rapporti fra debitore [opponente] e creditore [opposto] continuano infatti a operare le ordinarie regole processuali: il decreto ingiuntivo acquisterà dunque definitiva efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c., se viene dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo di opposizione; inoltre, in base al combinato disposto della norma citata e dell'art. 308 c.p.c., una volta decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso detta ordinanza, il decreto acquisterà anche l'efficacia di giudicato sostanziale, che, come di norma, «copre il dedotto e il deducibile» [...], con conseguente consolidamento dell'ipoteca giudiziale eventualmente già iscritta dal creditore in forza del provvedimento di concessione della provvisoria esecutività»; d'altronde, l'«accertamento posto in essere in sede fallimentare non spiega effetto sul giudizio ordinario coltivato dal creditore e dal debitore con riguardo al singolo rapporto di obbligazione tra loro intercorso, onde non esiste la possibilità che quest'ultimo sia vanificato dagli esiti della verifica dello stato passivo o dei giudizi di impugnazione o di oppo-



sizione che si svolgono avanti al tribunale fallimentare[...], come del resto espressamente chiarito dall'ultimo comma dell'art. 96 l. fall., [...] secondo il quale «il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi [di cui] all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso»; “oggetto dell'accertamento del passivo è il diritto al concorso, e [...]il soddisfacimento propiziato dalla domanda d'insinuazione concerne la porzione concorsuale dei crediti vantati”[;] “anche gli accertamenti compiuti in sede fallimentare in punto di inefficacia nei confronti della curatela (o inopponibilità) delle condanne monitorie e delle ipoteche hanno effetto ai soli fini del concorso e non si estendono oltre il perimetro della procedura fallimentare” (C. 13810/2022).

Nel caso di specie, è stato *proprio* il curatore della liquidazione giudiziale a proseguire il giudizio di opposizione; ma a ciò lo stesso ha interesse, e il presente giudizio può “*proseguire*”, perché, all'esito della c.t.u., lo stesso verte su di un credito non più *verso* la liquidazione giudiziale, ma *della* liquidazione giudiziale.

2.2. La rettifica del saldo del conto corrente all'esito di “mero” accertamento dello stesso con esclusione delle annotazioni a debito del correntista aventi titolo nullo o senza titolo, anche allorché ne discenda l'accertamento di un saldo *a credito*, realizza una *restituzione* sul conto, nella misura corrispondente, degli eventuali pagamenti, contestuali, per annotazione a debito su conto in attivo, o successivi, per versamento, del correntista; e il saldo a credito è in immediata *disponibilità* del correntista, *senza necessità di condanne* ulteriori rispetto all'accertamento giudiziale del saldo.

Pertanto, la presente sentenza può limitarsi a *dichiarare il saldo a credito* del conto corrente.

Ciò a maggior ragione in virtù dei seguenti motivi.



In primo luogo, in opposizione ~~non formulava domanda di condanna~~ al pagamento.

In secondo luogo, in ricorso per decreto ingiuntivo ha rappresentato una cessione a “ai sensi e per gli effetti” “della L. 130/1999” (oltre che “art. 58 del Testo Unico Bancario”); né ha dedotto alcunché su tale specifico punto ( ha piuttosto dedotto la mancanza di prova della titolarità - per cessione - del credito).

Ebbene, la normativa in tema di cartolarizzazione (appunto, l. 130/1999; art. art. 4, “Modalità ed efficacia della cessione”, c. 1) richiama l’art. 58 d.lgs. 385/1998 (che “deroga all’art. 2560 cod. civ.”: C. 28125/2021), ma *non* il c. 5 di tale disposizione, ai sensi del quale “I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o *dal cessionario* l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva”.

E infatti, secondo la giurisprudenza, nelle cartolarizzazioni *non* “trova[...] applicazione l’art. 58 del [...]TUB[...], in base al quale si prevede il trasferimento delle passività al cessionario in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia della stessa”; piuttosto, “va applicata, per la sua specialità, la legge n. 130 del 1999” e il debitore ceduto non può domandare in via riconvenzionale al *cessionario* o eccepire in compensazione al cessionario controcrediti verso il cedente, anche se aventi titolo nelle vicende del rapporto contrattuale con il cedente che è altresì titolo del credito trasferito al cessionario; deve essere mantenuta ferma “la distinzione [...] tra cessione del credito e cessione del contratto” non “conferendo alla disciplina della cartol[ar]izzazione prevista dalla l. n. 130 del 1999 i caratteri propri[...] della fattispecie di cui all’art. 1411 c.c.”; ma, soprattutto, “consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati ver-



so il cedente [...] nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla 'società veicolo' al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente [...] e addirittura consentire [...] la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su[...]l 'patrimonio separato a destinazione vincolata' [...] 'scaricandone', così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo", sicché la società cessionaria non è titolare dal lato passivo del rapporto – ossia titolare del debito – e non è legittimata passiva rispetto alla domanda o all'eccezione, salvo che ricorrano i presupposti per la *compensazione* legale già al momento della cessione (art. 4, c. 2, l. 130/1999: “non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data”); il “cessionario *ex lege* n. 130 del 199[9] subentra [...]nelle sole situazioni giuridiche attive discendenti da rapporto ceduto già facenti capo al cedente, ovvero nei soli crediti derivanti dal medesimo rapporto, con esclusione radicale della [...] successione anche delle passività” (C. 13735/2022; C. 21843/2019; C. 18454/2024).

Sicché, conclusivamente, nella presente sede non può pronunciarsi alcuna condanna di [ ] al pagamento del saldo del conto corrente; e nemmeno, ovviamente, dei 25.000,00 euro ricevuti dalla sua dante causa in esecuzione dell'accordo poi dichiarato risolto.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza; il Tribunale le liquida come da dispositivo in base ai parametri *ex d.m.* 147/2022.

Le spese di c.t.u., già separatamente liquidate, vengono definitivamente poste a carico di [ ].

P.Q.M.



Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) revoca il decreto ingiuntivo /2022 (R.G. /2022), emesso da questo Tribunale il 26-27 maggio 2022;
- b) dichiara che il saldo del conto corrente 103720, meglio identificato in atti, è, al 21 giugno 2018, di euro 115.777,64 *a credito* della correntista;
- c) condanna s.p.a., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, al rimborso, in favore di s.r.l., delle spese di lite, che liquida in euro per compensi, euro per spese documentate, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% e accessori di legge; con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
- d) pone le spese di c.t.u., già liquidate nel corso del giudizio, definitivamente a carico di s.p.a.

Lanciano, 4 febbraio 2026.

Il giudice

Giovanni Nappi

